



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Il dirigente: dott.ssa Esterina Lucia OLIVA

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai candidati agli Esami di Stato interessati

(a mezzo pubblicazione sul sito web pugliausr.gov.it)

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria
di 2° grado **statali** della Puglia
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative degli Istituti di
istruzione secondaria di 2° grado **paritari** della Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti tecnici
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell'USR
Puglia
LORO SEDI

Al sito WEB

OGGETTO: *Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/26*
*- Candidati interni ed esterni: **termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione***
(nota M.I.M AOODGOSV n. 74346 del 10.11.2025).

Con l'unità nota AOODGOSV n. 74346 del 10.11.2025, al cui contenuto si rimanda integralmente, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha impartito, per l'anno scolastico 2025/2026, le disposizioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato, da parte dei candidati interni ed esterni, nonché sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.

SI RICHIAMA IN PARTICOLARE L'ATTENZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI SU:

- INTRODUZIONE DELLA **PROCEDURA INFORMATIZZATA** SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO INDICATA AI SUCCESSIVI PUNTI **2a** E **2b** SIA IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA (a partire dal **12 novembre** e fino al **12 dicembre 2025**) SIA IN ORDINE AL **PAGAMENTO DELLA TASSA PER ESAMI** (tramite **bollettino** sul conto corrente **postale 1016** intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Ufficio tasse scolastiche. È



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

necessario effettuare il pagamento a nome dello studente e inserire la causale “domanda Esami di Stato” oppure con **Bonifico bancario** IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Ufficio tasse scolastiche. È necessario inserire nella causale “Domanda Esami di Stato A.S. 2025-26”, nominativo e classe dello studente oppure **modello F24** con codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”- “anno di riferimento”, nel formato “AAAA” – codice fiscale dello studente nella sezione contribuente - eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”) oppure tramite **PAGOPA**, all’interno del servizio/procedura in argomento)

- **SCADENZE INDICATE NELL’ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE IN PAROLA:**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
12 dicembre 2025	Studenti dell’ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
12 novembre 2025 – 12 dicembre 2025	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
12 dicembre 2025	Studenti in possesso del diploma professionale di “tecnico” (Regione Lombardia)	Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
12 dicembre 2025	Studenti in possesso del diploma professionale di “tecnico” (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/Direttore della sede dell’istituzione formativa frequentata per il corso annuale
12 dicembre 2025	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale/di reclusione
2 febbraio 2026	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
15 dicembre 2025 – 2 febbraio 2026	Domande tardive	
	Candidati interni	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
3 febbraio 2026 – 24 marzo 2026	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2026 e prima del 15 marzo 2026 (candidati esterni)	Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

- **DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO D.M. 226/2024-** SULLO SVOLGIMENTO, NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI CONCLUSI POSITIVAMENTE, DI PCTO E DI ATTIVITÀ ASSIMILABILI AI PCTO; I PCTO (*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*) svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando:
 - il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
 - l'attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
 - eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
 - le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione. Nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, la dichiarazione e l'idonea documentazione sono predisposte dal responsabile della struttura ospitante. Ai sensi dell'art. 6, co. 4, del citato d.m. 226/2024, dalle suddette dichiarazioni e documentazioni devono emergere la tipologia dell'attività effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.
 - per le attività assimilabili svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del d.P.R. 445/2000.
 - è possibile integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2026, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2026, direttamente all'istituzione scolastica cui i candidati esterni sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, più nel dettaglio, quanto segue:

1. CANDIDATI

1.1 Candidati interni



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 12 dicembre 2025)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, in qualità di **candidati interni**, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico", conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 2 febbraio 2026)

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, **a domanda**, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello **scrutinio finale della penultima classe**, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.B Candidati Esterni (presentazione domande: dal 12 novembre fino al 12 dicembre 2025).

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare** in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado** da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale** del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.**



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza PRIMA DEL 15 MARZO 2026.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, **l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.** Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno **i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.** Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, **possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.** Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di Stato e non lo abbiano superato; l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito RIPETERE ESAMI DI STATO DELLA STESSA TIPOLOGIA, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al **codice ATECO e/o al **codice NUP** di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.**

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità

I **candidati interni** presentano domanda di ammissione all' esame di Stato, entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

I **CANDIDATI ESTERNI** presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la **procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione e del merito** corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avvengono, a partire dal **12 novembre 2025**, tramite utenza **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) /**CIE** (Carta di identità elettronica) /e **IDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il **candidato** sia **minorenne**, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. **LA SCADENZA È PREVISTA PER IL 12 DICEMBRE 2025.**

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione **al massimo tre opzioni** riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Tali opzioni **non sono vincolanti** per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione **la lingua e/o le lingue straniere presentate.**



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Eventuali **domande tardive** dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, **limitatamente a casi di GRAVI e DOCUMENTATI MOTIVI** che ne giustificano il ritardo, se pervenute **ENTRO IL TERMINE DEL 2 FEBBRAIO 2025**.

Gli studenti che **SI RITIRANO DALLE LEZIONI (dopo il 2 febbraio 2026 ma prima del 15 marzo 2026)** possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni **ENTRO IL 24 MARZO 2026**.

Beneficiari della proroga del termine al 2 febbraio 2026, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono **anche i candidati interni** nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all'esame di Stato dei **CANDIDATI DETENUTI** sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, **per il tramite del Direttore della Casa circondariale**, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 12 DICEMBRE 2025.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei **candidati interni** è richiesto dalle istituzioni scolastiche **all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato**.

IL PAGAMENTO DELLA TASSA PER ESAMI È EFFETTUATO DAI CANDIDATI ESTERNI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME DI STATO, ATTRAVERSO IL SISTEMA PAGO IN RETE, OVVERO ATTRAVERSO BOLLETTINO POSTALE NEI CASI DI IMPOSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA INFORMATIZZATA. Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **ESCLUSIVAMENTE** qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni trasmettono, **tramite la procedura informatizzata sopra descritta**, le istanze di partecipazione all'Ufficio scolastico regionale della **REGIONE DI RESIDENZA**, indicando in ordine preferenziale **al massimo tre istituzioni scolastiche** in cui chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni **non sono vincolanti** per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Gli Uffici scolastici regionali, accedendo all'area riservata del portale SIDI dedicata alla procedura, possono:

- **visualizzare le domande inoltrate;**
- **verificare il possesso dei requisiti** di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- **assegnare alle scuole i candidati esterni**, garantendo una loro **omogenea distribuzione** sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni; tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede **nel comune di residenza del candidato** stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, **nella provincia** e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, **nella regione**.

EVENTUALI DEROGHE al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, **dall'Ufficio scolastico regionale DI PROVENIENZA**, al quale va **presentata la relativa richiesta**.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e **il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017.**

Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

I CANDIDATI VISUALIZZANO NELL'AREA DEDICATA L'ESITO DELLA VERIFICA E, IN CASO POSITIVO, LA SCUOLA DI ASSEGNAZIONE.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

3.A.a Esame di Stato nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato **IN UN COMUNE O PROVINCIA DIVERSI** da quelli della residenza anagrafica, **ma della propria regione**, trasmette, **attraverso la citata procedura informatizzata**, all'Ufficio scolastico regionale **apposita richiesta**, con **unita DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati **il comune e l'istituto** presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e **l'indirizzo di studio prescelto**. L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive.

I CANDIDATI VISUALIZZANO NELL'AREA DEDICATA L'ESITO DELLA VERIFICA E, IN CASO POSITIVO, LA SCUOLA DI ASSEGNAZIONE.

3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato **in un comune di REGIONE DIVERSA DA QUELLA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA** presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, all'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA REGIONE OVE HA LA RESIDENZA** anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale.

Nella richiesta sono indicati **il comune e l'istituto** presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e **l'indirizzo di studio prescelto**.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di **valutazione negativa**, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione.

Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell'area dedicata. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

3.D Dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici e i coordinatori degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, **controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.**

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I COORDINATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE comunicano al competente Ufficio scolastico regionale **il numero e i relativi nominativi dei candidati interni** agli esami di Stato, *distinti per ogni singola classe quinta funzionante in regime di parità scolastica, con l'indicazione dell'indirizzo di studio attuato e della/e lingua/e straniera/e studiata/e*, **ENTRO E NON OLTRE IL 5 DICEMBRE 2025** al seguente indirizzo e-mail: direzione-puglia@istruzione.it.

Si raccomanda la precisa corrispondenza dei dati forniti a quelli indicati in anagrafe nazionale studenti (ANS - SIDI), nonché il rispetto del predetto termine alla luce dei successivi adempimenti previsti dalla circolare in parola.

Qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente **comunicata agli Uffici regionali di competenza**, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza **il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.**

Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e i controlli del caso.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Allegati:

- nota AOODGOSV n. 74346 del 10.11.2025;
- allegato 1 alla Nota AOODGOSV n. 74346/2025;
- allegato 2 alla Nota AOODGOSV n. 74346/2025;
- D.M. 226 del 12.11.2024,
- facsimile modello di dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).